

Alessandro ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 3<sup>a</sup> edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 115.

L'A., professore di diritto canonico ed ecclesiastico all'Università degli Studi di Milano, rileva che «si potrebbe... ravvisare fin dai primordi l'esistenza di un singolare connubio tra Corte costituzionale e diritto ecclesiastico, almeno nel senso che alcuni momenti *significanti* della politica giurisprudenziale della Corte sembrano coincidere con altrettanti momenti *significanti* delle vicende connesse alla problematica ecclesiasticista» (p. 1). Egli ci fa così ripercorrere nel presente volume l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in cinquanta anni di attività.

Nel primo capitolo viene preso in considerazione il periodo dagli anni '50 agli anni '60. In esso l'Albisetti vede anzitutto il permanere di quello che egli definisce come «formalismo», in quanto conduce a considerare le relazioni Chiesa-Stato sul modello dei rapporti fra ordinamenti sovrani. Allo stesso tempo, però, inizia anche ad emergere la considerazione della portata e delle implicazioni del diritto di libertà religiosa, come appare dalla dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme ordinarie che le-

devano direttamente il libero esercizio di culti acattolici. In particolare, l'A. è critico critico circa l'applicazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 2 della Costituzione, in ambito religioso, compiuta dalle sentenze di quegli anni circa la tutela penale privilegiata e sulla questione della formula di giuramento dei testimoni. A suo giudizio, con tali tendenze, la Corte avrebbe voluto «garantire la particolare posizione di favore riconosciuta alla Chiesa dai Patti Lateranensi,... giustificando in modo artificioso e formalistico alcune situazioni di diritto interno con il riferimento ad un ordine esterno» (p. 17).

Gli anni '70, cui è dedicato il secondo capitolo, vedono un rafforzamento «istituzionale» della Corte Costituzionale, che la conduce a usare «logiche giurisprudenziali più incisive» (p. 18). È durante quel decennio che viene affrontata — soprattutto in tre sentenze del 1971 — la complessa problematica concordataria, soprattutto quanto al rapporto fra i Patti Lateranensi e la Costituzione. La Corte dichiara in tale contesto che il diritto prodotto dal Concordato del 1929 non poteva negare «i principi supremi dell'ordinamento costituzionale» — peraltro non precisati — ed era assoggettabile al sindacato di legittimità co-

stituzionale. Per l'A., tale impostazione consente alla Corte, allo stesso tempo, un'ampia libertà di giudizio e una tutela dei Patti del Laterano. Inoltre, l'A. sostiene che, a proposito della valutazione delle norme ritenute discriminatorie, « il ricorso al criterio della razionalità sembra costituire, al pari dei riferimenti alla "realtà" e alla "coscienza sociale", un mero espediente tecnico per consentire ai giudici costituzionali un certo tipo di politica ecclesiastica particolarmente prudentiale » (p. 25). Alla luce di tali sue valutazioni, viene analizzata criticamente dall'Albisetti l'impostazione di varie sentenze della Corte riguardanti il rapporto fra giurisdizione statale ed ecclesiale in ambito matrimoniale, come pure quelle circa la disciplina delle questioni religiose e in tema di vilipendio della religione cattolica. Positivo è, invece, il suo giudizio sulle sentenze che negli anni '70 hanno trattato temi quali l'assicurazione sociale obbligatoria di clero e religiosi, l'ammissibilità di un referendum abrogativo dell'art. 1 delle legge di esecuzione dei Patti del 1929 o il giuramento dei testimoni. A proposito di tali pronunce l'A. parla di « felice filone interpretativo », frutto anche di « una sicura crescita istituzionale della Corte stessa nell'ambito degli altri organi costituzionali » (p. 39), che, invece, conoscono una fase di crisi.

All'attività della Corte negli anni che immediatamente precedono la firma dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense (16 feb-

braio 1984) è dedicato il terzo capitolo del volume. Secondo Albisetti, in quegli anni « la giurisprudenza costituzionale sembra finalmente giungere a ben più motivate (in senso garantista) e articolate logiche argomentative » (p. 39). Ciò apparirebbe dalle sentenze emesse circa la questione dell'IPAB e dalle tre pronunce della Corte nel 1982 riguardanti la complessa questione del matrimonio concordatario. Di particolare rilievo risulta l'ultima di queste, nella quale la Corte Costituzionale ribadisce la propria competenza nel giudizio di legittimità delle leggi garantite dalla Costituzione e « chiarisce quel vago ed imprecisato riferimento ai "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" », assumendo « una "nuova" e più congrua collocazione, a contorni e limiti ben definiti » (pp. 47-48). Con riferimento al procedimento di deliberazione delle sentenze di nullità matrimoniale, si afferma infatti che uno di tali principi è quello del diritto alla difesa e l'altro quello della tutela dell'ordine pubblico, che in questo caso, secondo il Finocchiaro, sarebbe costituito dalla stabilità del vincolo matrimoniale. Il principio del diritto della difesa viene pure invocato per affermare — a torto, secondo l'A. — l'illegittimità costituzionale di quella parte dell'art. 34 del Concordato lateranense che contempla il riconoscimento delle dispense ecclesiastiche *super rato*. « Il ricorso al criterio dei "principi supremi" per dichiarare — per la prima volta — una pronuncia

“ablativa” di una norma di derivazione concordataria, appare, comunque, apprezzabile», anche in riferimento alla «più vasta problematica della competenza della Corte costituzionale in merito al controllo di costituzionalità delle norme di esecuzione di protocolli internazionali» (p. 56). D'altra parte, non si può non rilevare l'influsso che sulla menzionata sentenza hanno avuto le trattative allora in corso per la revisione del Concordato del 1929.

Esse si conclusero con la firma dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, il quale, da un lato, ha «fatto tesoro delle esperienze progressivamente maturate dalla Corte nel suo divenire giurisprudenziale» e, dall'altro, ha posto la stessa Corte in una situazione «radicalmente mutata» (p. 61). Nel quarto capitolo, che esamina l'attività di questa «dopo gli Accordi del 1984», l'A. presenta anzitutto la questione della copertura costituzionale di tali Accordi, che egli inquadra in quella più ampia della garanzia costituzionale per i trattati internazionali. Successivamente vengono richiamati «i temi su cui la Corte costituzionale sembra essersi particolarmente soffermata nell'ultimo scorcio degli anni ottanta» (p. 65): il giuramento dei testimoni; l'obiezione di coscienza del giudice tutelare in caso di interruzione di gravidanza di una minore e i diritti del concepito; l'obiezione al servizio militare e la condizione di coloro che prestavano il servizio sostitutivo civile; le

norme statali circa le comunità israelitiche; le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Mentre di tali pronunce l'A. dà una valutazione positiva, critica, invece, la decisione di non ammettere la questione di legittimità costituzionale sollevata circa la norma che limitava l'esenzione dall'INVIM ai soli benefici ecclesiastici, quella in materia di vilipendio della religione e bestemmia, come pure la sentenza sul cosiddetto «caso I.O.R.».

Secondo l'Albisetti, la Corte costituzionale è venuta via via individuando «un nucleo di “principi supremi” inderogabili» (p. 89), fra i quali particolarmente rilevante per la materia ecclesiastica è quello della «laicità dello Stato», «che sembra caratterizzare in modo inequivoco l'immediato prosieguo del suo divenire giurisprudenziale nel corso degli anni novanta» (p. 90), ai quali è dedicato l'ultimo capitolo del volume. In quel periodo sono state affrontate «svariate tematiche di diversa incidenza e portata interpretativa» (p. 94), come appare nei diversi pronunciamenti in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, nelle sentenze sull'imposizione di IVA ed IRPEG alle associazioni religiose, in quelle circa la disciplina degli edifici religiosi, e nelle decisioni riguardanti nuovamente il giuramento e il vilipendio, la discriminazione verso le comunità ebraiche italiane o l'insegnamento della religione cattolica. Da parte sua, l'A. dà una valuta-

zione negativa del pronunciamento della Corte del 1° dicembre 1993, non concordando con l'affermata «sopravvivenza» della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario. Qualche critica egli la esprime anche sulla sentenza che si occupò della bestemmia «contro i Simboli o le persone venerati dalla religione di Stato», punita dal codice penale. In conclusione, egli avanza l'ipotesi interpretativa secondo la quale la giurisprudenza costituzionale degli anni '90 testimonierebbe l'affermarsi del ruolo della suprema Corte come garante non solo dei principi, ma anche dei «valori» costituzionali.

Il volume dell'Albisetti si chiude con un «Indice-Sommario», che è di non poca utilità per leggere il testo e coglierne la struttura espositiva. Infatti, questa pubblicazione, anche se di non grande mole, è assai densa e non sempre di facile di lettura, anche perché affronta cinque decenni di intensa attività giurisprudenziale su svariati temi, letti in base agli orientamenti dottrinali propri dell'A. In tal senso l'opera qui brevemente presentata costituisce un invito a continuare a studiare ed approfondire i pronunciamenti della Corte costituzionale in materia ecclesiastica, come pure il dibattito degli studiosi — fra i quali l'A. con i suoi marcati orientamenti dottrinali — che sempre li precede, li accompagna e li commenta.

*Antonio Filipazzi*

María AREITIO, *Obediencia y libertad en la vida consagrada*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2004, p. 333.

Lo studio inizia con un chiaro e sintetico percorso storico (capitolo I) che illumina le diverse radici dell'obbedienza religiosa nelle tradizioni carismatiche più rappresentative, e il progressivo delinearci del senso dell'autorità, soprattutto nella persona del Superiore e nel contenuto delle costituzioni.

Segue uno studio della dottrina del Concilio Vaticano II sull'obbedienza e sulla libertà (capitolo II). Sulla base di diversi documenti conciliari l'A. si propone di presentare gli accenti del Concilio sull'obbedienza, sia quella comune a tutti i fedeli, sia quella che riguarda i laici, i presbiteri e, infine, i religiosi. Naturalmente, i testi di riferimento per quest'ultima sono *Lumen gentium* 44 e, soprattutto, *Perfectae caritatis* 14 sul quale l'A. si sofferma in modo particolare (pp. 118-156).

Il terzo capitolo s'incentra sul rapporto tra obbedienza e libertà a partire dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983. Per prima cosa si propongono alcuni antecedenti storico-giuridici e dottrinali, specie sul magistero di Paolo VI, e una valutazione sulla coerenza tra i criteri generali del Codice di Diritto Canonico e i principi conciliari. L'ultima parte del lavoro studia direttamente l'obbedienza e la libertà nel Codice di Diritto Canonico e nel-